

CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A.

STATUTO SOCIALE

* * * * *

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione:

"CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A."

in forma abbreviata "CRE.LO-VE S.P.A."

Articolo 2 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 3 - Sede e domicilio dei soci

La Società ha sede legale in Brescia.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune, non costituendo modifica dell'atto costitutivo, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dell'organo di controllo, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali. Per domicilio s'intende, non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 4 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria, e quindi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni, le attività ed i servizi di investimento, bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione funzionale, correlata, strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.

La Società può assumere partecipazioni nel rispetto della normativa vigente nonché compiere tutte le operazioni necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Conformemente alle disposizioni normative vigenti, la Società può emettere obbligazioni.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – REQUISITI DEI SOCI – RECESSO

Articolo 5 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è di euro 36.800.000 (trentaseimilionioctocentomila virgola zero zero) suddiviso in numero 36.800.000 (trentaseimilionioctocentomila virgola zero zero) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale anche con conferimenti in natura o di crediti.

Il Consiglio di Amministrazione può essere delegato ad aumentare il capitale sociale nei termini e con l'osservanza delle condizioni prescritte dall'articolo 2443 del Codice Civile.

Le azioni sono nominative e indivisibili. Nel caso di proprietà, sia sulla singola azione che su un insieme di esse, occorrerà procedere alla nomina di un rappresentante comune.

Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili in conformità alle disposizioni di legge.

La Società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero assumere finanziamenti con obbligo di rimborso dai soci, anche senza corresponsione di interessi, ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

Articolo 6 - Requisiti dei soci

I soci della Società, indipendentemente dalla partecipazione che detengono o intendono assumere nel capitale sociale della medesima, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (e normativa regolamentare di attuazione). All'accertamento dei predetti requisiti provvede il Consiglio di Amministrazione della Società secondo le modalità previste dalla legge. Salva l'applicazione della normativa vigente ai casi dalla stessa direttamente disciplinati, il venir meno dei requisiti di onorabilità in capo ad un socio comporta l'immediata decadenza dall'esercizio del diritto di voto nelle assemblee per la totalità delle azioni della Società dal medesimo socio possedute.

Articolo 7 - Recesso dei Soci

Hanno diritto di recedere, per tutte o per parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

E' esclusa qualsiasi ulteriore causa di recesso; in particolare, non potrà essere esercitato il diritto di recesso da parte dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni concernenti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ASSEMBLEA

Articolo 8 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile e su quelle ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci. In particolare, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria, approva inoltre:

- i. le politiche di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale (dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato);
- ii. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);

- iii. i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

In sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, l'assemblea delibera sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1.

Articolo 9 - Diritto di intervento

Ogni azione dà diritto a un voto. Possono essere ammessi all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente Statuto, ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità previste dall'articolo 2372 del Codice Civile; in ogni caso le azioni intestate ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona. Alle Assemblee è consentito l'intervento anche mediante mezzi di video - tele conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale.

Articolo 10 - Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove, purché in Italia ovvero in altro Paese appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea, non facendo la società ricorso al mercato del capitale di rischio, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da sottoporre all'Assemblea. Detto avviso potrà anche indicare in quale altro giorno, luogo ed ora sarà tenuta l'Assemblea di seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta o non fosse raggiunta la parte di capitale richiesta per la regolare costituzione.

In mancanza delle formalità anzidette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui sopra, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci, ai termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'Assemblea sia obbligatoria per legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 14 del presente Statuto, o in mancanza, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea controlla il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile ed accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, nonché il diritto di intervento dei soci in Assemblea, anche alla luce delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia creditizia e bancaria; propone all'Assemblea la nomina del Segretario e degli eventuali scrutatori; sovrintende altresì al corretto svolgimento della riunione potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto, le modalità di votazione e di scrutinio, la momentanea assenza dei presenti, nonché, in caso di assenza del notaio, la verbalizzazione. Il Presidente dell'Assemblea determina infine il giorno del rinvio dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2374 del Codice Civile.

Articolo 12 - Deliberazioni

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni vale il disposto di legge, fatto salvo quanto previsto:

- a) per la nomina degli organi sociali dagli articoli 13 e 24 del presente statuto; e
- b) per le delibere dell'assemblea di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 8 del presente statuto. In particolare, la delibera dell'assemblea ordinaria sulla proposta di fissare un limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1 - fermo restando che tale rapporto non potrà in ogni caso essere superiore a 2:1 - è validamente assunta quando:
 - (i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea;
 - (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Dal verbale o, quando consentito, dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) la regolare costituzione dell'Assemblea;
- c) l'identità e la legittimazione dei partecipanti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- d) la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- e) le modalità e il risultato delle votazioni;
- f) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- g) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni, in quanto pertinenti all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 - Composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono indicati in numero progressivo. Il numero degli amministratori verrà determinato, nei limiti previsti dal presente Statuto, in base al numero degli amministratori contenuto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

E' presa in considerazione, a questi fini, la presenza nel Consiglio di Amministrazione di esponenti:

- diversificati in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, durata di permanenza nell'incarico, proiezione internazionale e rappresentatività dell'azionariato. Con particolare riguardo alla diversità di genere, fatte salve le previsioni di legge, nel Consiglio di Amministrazione il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari al 20% (venti per cento) dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dello stesso, effettuato dopo l'1 gennaio 2022 e comunque entro il 30 giugno 2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, sarà pari al 33% (trentatre per cento);
- le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi sopra richiamati;
- adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non inferiore al numero minimo e non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibili ai sensi del presente Statuto. La suddetta lista ed è considerata idonea, purché rispetti le previsioni indicate nel presente articolo 13 in termini di diversificazione di competenze, esperienze, età, genere, durata di permanenza nell'incarico, proiezione internazionale e rappresentatività dell'azionariato. Le liste con un numero di candidati inferiore o superiore al numero minimo o massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibile ai sensi del presente Statuto, nonché con un numero di amministratori indipendenti inferiori a quello previsto ai sensi delle disposizioni del presente articolo 13, si considerano non presentate. Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare presso la sede sociale le relative azioni. Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Unitamente alla presentazione della lista (corredata dalle firme dei soci presentatori), nello stesso termine devono essere depositati presso la sede sociale, a pena di ineleggibilità:

- (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Banca;

- (ii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali di ogni singolo candidato nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi del presente Statuto.

Ai fini della presente disposizione sono considerati indipendenti i consiglieri non esecutivi per i quali non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;
 - 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
 - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) un partecipante nella banca, intendendosi come tale il soggetto che ha il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca o che detiene una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la

sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni dei commi precedenti si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi.

Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di governo societario per le banche attuative del testo unico bancario o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

Gli amministratori indipendenti devono possedere professionalità ed autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo consiliare, contribuire alla formazione della volontà del medesimo e vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale.

In relazione a quanto sopra, almeno un quarto dei candidati di ciascuna lista, deve possedere i requisiti di indipendenza.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, può votare una sola lista.

Nell'avviso con il quale si convoca l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono menzionate le modalità e i tempi prescritti per la formazione e la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un consigliere di amministrazione nella persona indicata al primo posto di detta lista;
- 2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti tutti gli altri consiglieri di amministrazione tranne uno, inclusi i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento del deposito della lista presso la sede sociale, ovvero in subordine, quella depositata per prima presso la sede sociale.

Qualora dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti risulti nominato un numero di consiglieri indipendenti inferiore a quello previsto ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti della suddetta lista, sarà sostituito dal primo fra i candidati indipendenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con le modalità indicate ai precedenti commi ovvero (i) nel caso in cui venga presentata o ammessa un'unica lista o (ii) nel caso in cui non sia presentata od ammessa alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza relativa nell'ambito delle candidature presentate nel corso dell'Assemblea; nei casi sub (i) e (ii) l'Assemblea determina preventivamente il numero di Consiglieri di Amministrazione da eleggere. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più consiglieri, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista.

Gli amministratori nominati durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori devono possedere i requisiti e rispettare i criteri stabiliti dalla legge tempo per tempo vigente in materia. Il difetto di tali requisiti e il mancato rispetto di detti criteri determinano la decadenza dalla carica.

Articolo 14 - Presidenza; Vice - Presidenza

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel suo ambito, per l'intera durata del mandato, il Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, ed il Segretario, questo ultimo anche non Amministratore. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla legge e dalle disposizioni di Vigilanza, promuovendo l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, il bilanciamento e l'equilibrio dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore dell'organo con funzione di controllo.

Articolo 15 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato dall'avviso di convocazione anche al di fuori della sede legale, in Italia, ovvero all'estero, purché in altri Paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta il Presidente, ovvero in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente con funzioni vicarie - ove nominato - lo ritenga opportuno, nonché quando ne sia fatta espressa e motivata richiesta scritta, con gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli amministratori, o dal Collegio Sindacale. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni fornite dall'Amministratore Delegato, o dal Direttore Generale, se nominati, è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie, se nominato, mediante apposito avviso contenente il luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare, da inviarsi agli amministratori, ai sindaci effettivi ed al Direttore Generale, ove nominato, a mezzo lettera raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, con un minimo di ventiquattro ore.

In mancanza di tali formalità il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente tenuto e costituito quando sono presenti tutti i consiglieri di amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, a condizione che i consiglieri si dichiarino adeguatamente informati sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, o chi per esso, fissa l'ordine del giorno e provvede affinché, a tutti i consiglieri venga fornita informazione preventiva relativamente ai diversi argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - Riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie, se nominato, ovvero nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente, sempre se nominato; in caso di loro contestuale assenza presiede l'adunanza l'Amministratore presente più anziano di età. Il Presidente della riunione sovrintende al corretto svolgimento della riunione stessa, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto e la relativa verbalizzazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video - tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire le discussioni e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione stessa.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Generale, quando invitato.

Articolo 17 - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In deroga a quanto precede è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica per le deliberazioni concernenti le materie elencate alle lettere da a) a u) del successivo articolo 18 del presente Statuto nonché per l'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fanno constare da verbale sottoscritto da coloro che fungono da Presidente e da Segretario della riunione.

Articolo 18 - Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, senza eccezioni di sorta, tranne quelli che, ai sensi di legge o del presente Statuto, spettano esclusivamente all'Assemblea.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:

- (i) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, uffici;
- (ii) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- (iii) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- (iv) l'adeguamento delle disposizioni dello Statuto che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo;
- (v) la fusione nei casi consentiti dalla legge.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, non possono formare oggetto di delega, le decisioni concernenti:

- a) le materie elencate ai punti da (i) a (v) del precedente capoverso;
- b) il modello di business, gli indirizzi strategici e il loro riesame periodico;
- c) il governo dei rischi e le politiche in materia e, in particolare, l'individuazione degli obiettivi di rischio e delle soglie di tolleranza;
- d) l'assetto organizzativo e di governo societario della Banca e in particolare la costituzione delle funzioni aziendali di controllo e la definizione dei relativi compiti e responsabilità;
- e) il processo di gestione del rischio nonché la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;

- f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la verifica della sua coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché della sua capacità di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- g) l'individuazione delle operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
- h) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- i) l'assetto dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- j) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- k) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nonché la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;
- l) l'acquisizione e/o cessione e/o permuta di aziende o rami di azienda o di immobili;
- m) la nomina e la revoca dell'eventuale Amministratore Delegato;
- n) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del vice direttore generale e dei dirigenti in genere, determinandone i poteri e le funzioni vicarie;
- o) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quella di revisione interna, di conformità alle norme, di controllo dei rischi e di antiriciclaggio, previste da disposizioni legislative e regolamentari, nonché dei referenti delle attività esternalizzate;
- p) l'approvazione e la modifica di regolamenti interni;
- q) la costituzione di commissioni e di tutti i comitati interni;
- r) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede;
- s) la cancellazione e la riduzione di ipoteche nelle ipotesi in cui esse non siano da porre rispettivamente in relazione all'estinzione ovvero ad una corrispondente riduzione dei crediti vantati;
- t) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza;
- u) tutte le altre deliberazioni, attribuzioni, competenze considerate indelegabili sulla base della normativa di vigilanza.

Articolo 19 - Delega di Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto può delegare proprie attribuzioni - inclusa quella di rilasciare deleghe a dipendenti o a terzi - ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno dei suoi membri, che assumerà la carica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. In ogni caso, la contemporanea presenza di un Comitato Esecutivo e di un Amministratore Delegato (ovvero quella di più amministratori delegati) potrà essere giustificata solo in funzione di particolari complessità operative o dimensionali della Società.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato, ove nominato, il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eccezionalmente e temporaneamente delegare singoli poteri o poteri per singole categorie di atti al Vice Presidente o ai Vice Presidenti, ove nominati, nonché a singoli amministratori, senza che ciò comporti l'attribuzione ai medesimi della carica di Amministratori Delegati. Su proposta vincolante degli organi esecutivi, in caso di urgenza, il Presidente può assumere le decisioni di competenza dell'organo presieduto, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima

riunione successiva. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, i poteri deliberativi potranno essere delegati al Direttore Generale, se nominato, ai dirigenti ed ai quadri direttivi entro predeterminati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari di delega dovranno essere portate a conoscenza dell'Organo cui sia attribuita competenza superiore.

Gli organi delegati riferiscono in ogni caso al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 20 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori potrà essere corrisposto un emolumento annuo fisso e/o un gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo (ove nominato), nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della loro nomina, nonché un eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità all'atto costitutivo e al presente Statuto è stabilita, nel rispetto delle politiche determinate dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, ove l'Assemblea non abbia provveduto alla determinazione di un compenso comprensivo anche di tali emolumenti.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 21 - Composizione e funzionamento

Il Comitato Esecutivo, quando costituito, sarà composto da tre a cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina del Comitato Esecutivo, stabilirà con apposito regolamento, composizione, numero, competenze e regole di funzionamento del Comitato Esecutivo stesso, fermo restando che il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo viene nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato Esecutivo può intervenire, con funzioni consultive, il Direttore Generale; può altresì partecipare, ma senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi l'opportunità, ovvero gliene sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno due componenti.

La convocazione del Comitato Esecutivo è fatta, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni fornite dal Direttore Generale, mediante avviso inviato ai componenti il Comitato, ai Sindaci Effettivi ed al Direttore Generale, se nominato, a mezzo corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima della riunione. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche di ventiquattro ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengano tutti i componenti il Comitato Esecutivo e tutti i Sindaci Effettivi.

Le riunioni del Comitato Esecutivo risultano da processi verbali che, trascritti in apposito libro, vengono sottoscritti dal Presidente della seduta del Comitato Esecutivo e dal Segretario.

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 22 - Firma sociale e rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, in giudizio ed in ogni sede amministrativa e di contenzioso, per tutti gli effetti giuridici, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, se nominati, al Vice Presidente ovvero, in caso di due Vice Presidenti, a quello di essi con funzioni vicarie, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, anche *ad lites*.

All'Amministratore Delegato, se nominato, spetta la rappresentanza legale e l'uso della firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegategli e dei poteri al medesimo conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può conferire altresì la rappresentanza legale e l'uso della firma sociale a singoli amministratori relativamente a singoli atti o categorie di atti ad essi riservati e attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, può conferire facoltà di firma al Direttore Generale, ove nominato, ai dirigenti, ai funzionari e ad altri dipendenti, singolarmente o congiuntamente, fissandone i limiti e le modalità.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 23 - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e poteri. Ove il Direttore Generale non venga nominato, il Consiglio di Amministrazione attribuisce ad un Amministratore Delegato il compito di sovrintendere alla Direzione Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Vice Direttore Generale, determinandone compiti e poteri. Il Direttore Generale partecipa, ove convocato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con funzioni consultive.

Il Direttore Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, questi ultimi se nominati; sovrintende l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità operativa delle strutture; gestisce gli affari correnti in conformità alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione cui è tenuto a riferire.

Nel caso di nomina dell'Amministratore Delegato, qualora le dimensioni o la particolare complessità della Società consentano la nomina sia dell'Amministratore Delegato che del Direttore Generale, il Direttore Generale riferisce all'Amministratore Delegato.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 - Collegio Sindacale: composizione, nomina e funzionamento

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

Ai fini della composizione del Collegio Sindacale è presa in considerazione la presenza di esponenti:

- diversificati in termini tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, durata di permanenza nell'incarico, proiezione internazionale e rappresentatività dell'azionariato. Con particolare riguardo alla diversità di genere, fatte salve le previsioni di legge, nel Collegio Sindacale, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari al 20% (venti per cento) dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dello stesso, effettuato dopo l'1 gennaio 2022 e comunque entro il 30 giugno 2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, sarà pari al 33% (trentatré per cento);
- le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi sopra richiamati
- adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, nonché rispettare le previsioni indicate nel presente articolo 24 in termini di diversificazione di competenze, esperienze, età, genere, durata di permanenza nell'incarico, proiezione internazionale e rappresentatività dell'azionariato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati effettivi pari a tre e un numero di candidati supplenti pari a due. Con riferimento a quest'ultimi deve essere garantita la presenza tra i sindaci supplenti di componenti del genere meno rappresentato in modo da garantire il rispetto della quota di genere in caso di sostituzione. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare presso la sede sociale le relative azioni.

Unitamente alla presentazione della lista, nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun socio può votare una sola lista.

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;
- b) il restante Sindaco Effettivo ed il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletto Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente il primo ed il secondo della lista.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero in mancanza di liste o nel caso in cui nel meccanismo del voto per lista il numero dei candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il

Collegio Sindacale viene rispettivamente nominato o integrato dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa nell'ambito delle candidature presentate nel corso dell'Assemblea.

La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dall'altra lista, gli subentra il supplente appartenente alla medesima lista.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi e sul loro concreto funzionamento, nonché accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema di controllo. Nell'ambito dei controlli di sua competenza il Collegio Sindacale, in particolare, vigila su (i) il processo di informativa finanziaria; (ii) l'efficacia e funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e di gestione del rischio; (iii) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione alla Banca. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Ai sindaci spettano i poteri stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nello svolgimento dei propri compiti e delle necessarie verifiche, a titolo esemplificativo, il Collegio Sindacale e, anche individualmente, i Sindaci, possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie ed informazioni utili per il corretto assolvimento del proprio incarico. E' inoltre specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna, antiriciclaggio), previste da disposizioni legislative e regolamentari, dei referenti delle attività esternalizzate, ed in merito alla definizione degli elementi essenziali della struttura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti e rispettare i criteri previsti dalla legge tempo per tempo vigente in materia e non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Non può assumere l'incarico di componente del Collegio Sindacale chi:

- si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g), e h) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito "Decreto");
- è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; b) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'art. 13, comma 1, lettere b), g), e h) del Decreto, o nella situazione indicata al punto successivo;
- ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate.

È fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario.

Anche per i Sindaci si applica l'articolo 13, commi 2) e 3) del Decreto.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Articolo 25 - Riunioni del Collegio a mezzo tele-video conferenza

Le riunioni del Collegio Sindacale si considerano validamente costituite anche quando tenute a mezzo video - tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. A conclusione della riunione i Sindaci dovranno rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente del Collegio Sindacale, apposita dichiarazione - anch'essa da verbalizzare - di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate. Gli intervenuti dovranno inoltre sottoscrivere, alla prima occasione utile, il verbale a suo tempo approvato. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 26 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali a norma di legge.

La società incaricata della revisione legale dei conti è nominata dall'assemblea ordinaria, che ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Essa resta in carica per nove esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'incarico di revisione legale dei conti non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

BILANCIO E UTILI

Articolo 27 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del Bilancio, nonché al suo deposito a norma di legge.

Articolo 28 - Ripartizione degli utili

L'utile netto, effettuato l'accantonamento obbligatorio alla riserva legale, è ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa delibera dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, s'intendono prescritti a favore della Società.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 30 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme di legge.